

CGIL**REGIONALE PIEMONTE**

PATRONATO



metti a fuoco I TUOI DIRITTI

Previdenziali, Sociali, Assistenziali e Sanitari

L'**INCA** è una grande organizzazione per la tutela dei diritti previdenziali, sociali e assistenziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini in Italia e nei paesi all'estero dove è presente una comunità italiana. E' presente in quattro continenti: America, Oceania, Europa, Africa (90 sono le sedi nel mondo).

L'**INCA** è il primo patronato in Italia e all'estero per attività e struttura organizzativa.

Con la sua riconosciuta professionalità, l'**INCA** orgogliosa del suo passato è pronta ad affrontare le nuove sfide per il futuro. Un futuro dove l'**INCA**, oltre ad organizzare l'attività di assistenza, tutela e consulenza sulle materie previdenziali, vuole essere protagonista nella promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, lavoro, risparmio previdenziale.

L'**INCA** ha contribuito all'affermazione della cultura dei diritti promuovendo, attraverso un'azione legale selettiva, importanti pronunciamenti della Magistratura. L'alto profilo dell'attività medico-legale e legale, d'intesa con il sindacato, ha favorito l'individuazione e l'indennizzo di nuove patologie da lavoro e il riconoscimento del danno biologico.

LE ATTIVITA' DI TUTELA DELL'I.N.C.A.

I SERVIZI FORNITI DAL PATRONATO I.N.C.A - C.G.I.L. SONO ESTESI GRATUITAMENTE A TUTTI I CITTADINI, LAVORATRICI, LAVORATORI, DISOCCUPATI

PER VALUTAZIONE CONVENIENZA, CALCOLO DI:

PENSIONE (INPS, INPDAP, ENPALS, INPDAI, ecc.....)

Invalità, vecchiaia, anzianità, indiretta e reversibilità, sociale, facoltativa, privilegiata, anticipata, in convenzione o regime internazionale, ricostituzioni e supplementi.

Consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla previdenza integrativa. CALCOLO PREVENTIVO DI PENSIONE.

Invio telematico delle domande di pensione.

POSIZIONE ASSICURATIVA

Controllo, recupero contributi, verifica/rettifica iscrizioni elenchi lavoratori autonomi, versamenti volontari, accredito contribuzione figurativa, ricongiunzione periodi, riscatti, totalizzazione contributi.

Con collegamento internet stampa immediata degli estratti contributivi.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Misura assegni familiari, autorizzazioni, liquidazione diretta.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

l'indennità per inabilità temporanea, costituzione e revisione rendita per inabilità permanente, assegno per assistenza personale continuativa, di incollocabilità, prestazioni integrative, rimborsi, esenzioni ticket.

DISOCCUPAZIONE

Indennità ordinaria, sussidio straordinario, trattamenti speciali, con requisiti ridotti (78 giornate) cassa integrazione

MALATTIA E MATERNITA'

Richiesta prestazioni sanitarie, prestazioni economiche per TBC, controversie, rimborso spese.

ASSISTENZA

Assegni e pensioni invalidi civili, ciechi, sordomuti, domanda riconoscimento handicap.

RINNOVO E RILASCIO PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Assistenza e consulenza nell'inoltro delle domande di rinnovo e rilascio dei permessi di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

UOMINI E DONNE COME ACCEDONO ALLA PENSIONE DAL 2010

DONNE

UOMINI

1) Pensione di vecchiaia INPS – sistema retributivo o misto – Sett. Privato: dipendenti e autonomi

- al compimento del 60° anno di età con almeno 20* anni di contribuzione;
 - per le sole lavoratrici dipendenti (pensione in FPLD) è possibile, in presenza di una invalidità almeno pari all'80% richiedere la pensione dal 55° anni di età.
- (*) in alcuni casi è possibile con 15 anni di contrib.)

- al compimento del 65° anno di età con almeno 20* anni di contribuzione.
 - Per i soli lavoratori dipendenti (pensione in FPLD) è possibile, in presenza di una invalidità almeno pari all'80% richiedere la pensione dal 60° anno di età.
- (*) in alcuni casi è possibile con 15 anni di contrib.)

2) Pensione di vecchiaia INPDAP – sistema retributivo o misto – Sett. Fondo esclusivo:

- Le donne nate nel 1950, dal 1.1.2010 andranno in pensione al compimento del **61° anno di età** con almeno 20* anni di contribuzione. Dal 2012... 62 anni di età, dal 2014...63, dal 2016...64, dal 2018...65.
 - **Per il settore scuola/Università** il requisito di età e di contribuzione si può maturare entro il 31.12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo. (*) possono essere sufficienti anche 780 sett.)
- Per il momento sono escluse, dall'innalzamento, le dipendenti Poste Italiane assicurate IPOST, Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco e le lavoratrici del parastato.

- Al compimento **del 65° anno di età**, con almeno 20* anni di contribuzione.
 - **Per il Settore scuola/Università** il requisito di età e di contribuzione si può maturare entro il 31/12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo.
- (*) possono essere sufficienti anche 780 sett.

3) Pensione di vecchiaia INPS – sistema retributivo o misto – Sett. privato: lavoratori non vedenti:

Lavoratrici prive della vista (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambe gli occhi, con eventuale correzione) **che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione:**

- **Lavoratrici dipendenti:** al compimento del **50° anno di età** con almeno 10 anni di contribuzione.
- **Lavoratrici autonome o con contribuzione mista:** al compimento del **55° anno di età** con almeno 10 anni di contribuzione.

Lavoratrici prive della vista (colpiti...) **che non siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione:**

- **Lavoratrici dipendenti:** al compimento del **55° anno di età** con almeno 15 anni di contribuzione.
- **Lavoratrici autonome o con contribuzione mista:** al compimento del **60° anno di età** con almeno 15 anni di contribuzione.

Lavoratori privi della vista (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambe gli occhi, con eventuale correzione) **che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione.**

- **Lavoratori dipendenti:** al compimento del **55° anno di età** con almeno 10 anni contribuzione;
- **Lavoratori autonomi o con contribuzione mista:** al compimento del **60° anno di età** con almeno 10 anni contribuzione.

Lavoratori privi della vista (colpiti...) **che non siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione.**

- **Lavoratori dipendenti:** al compimento del **60° anno di età** con almeno 15 anni contribuzione.
- **Lavoratori autonomi o con contribuzione mista:** al compimento del **65° anno di età** con almeno 15 anni contribuzione.

DONNE

UOMINI

4) Pensione di vecchiaia INPS – sistema retributivo o misto sett.autoferrotranvieri personale viaggiante con tale qualifica al compimento dell'età

- Al compimento del **55° anno di età** con almeno 20 anni di contribuzione.

- Al compimento del **60° anno di età** con almeno 20 anni di contribuzione.

5) Pensione di vecchiaia* INPS – sistema contributivo – Sett.privato: dipendenti o autonomi (* vale solo per i nei assicurati dal 1.1.1996 in poi)

- Al compimento del **60° anno di età** con almeno **5 anni di contribuzione effettiva**, è necessario superare una quota mensile di pensione pari a €493,83 fra i 60 e 64 anni di età, al compimento del 65° anno non è richiesto un minimo di importo. La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5.

Per il momento sono **escluse, dall'innalzamento**, le dipendenti Poste Italiane assicurate IPOST, Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco e le lavoratrici del parastato.

- Al compimento del **65° anno di età** con almeno **5 anni di contribuzione effettiva**, non è necessario superare nessuna quota minima di pensione.

La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5.

6) Pensione di vecchiaia INPDAP – sistema contributivo – Sett. Fondo esclusivo lav.dipendenti:

- Per le donne nate nel 1950 al compimento del **61° anno di età** con almeno **5* anni di contribuzione effettiva**, è necessario superare una quota mensile di pensione pari a €493,83 fra i 60 e 64 anni di età, al compimento del 65° anno non è richiesto un minimo di importo. (*) vale solo per i neo assicurati dal 1.1.1996 in poi. La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5. Per il momento sono escluse, dall'innalzamento, le dipendenti Poste Italiane assicurate IPOST, Forze armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco e le lavoratrici del parastato.

- Al compimento del **65° anno di età** con almeno **5* anni di contribuzione effettiva**, non è necessario raggiungere nessuna quota minima di pensione.

- La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5.

(*) vale solo per i neo assicurati dal 1/1/1996 in poi.

7) Pensione di vecchiaia* con cumulo – sistema contributivo – lav.dipendenti e autonomi (D.Lgs. n.184/96): (* vale solo per i neo assicurati dal 1.1.1996 in poi.)

- Al compimento del **60° anno di età** con almeno **5 anni di contribuzione effettiva, cumulando gratuitamente gli spezzoni** - di qualsiasi durata - di Enti previdenziali diversi (*escluse Casse libero professionali*) è necessario superare una quota mensile di pensione pari a € 493,83 fra i 60 e i 64 anni, al compimento del 65° anno non è richiesto un minimo importo. La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5.

- Al compimento del **65° anno di età** con almeno **5 anni di contribuzione effettiva, cumulando gratuitamente gli spezzoni** - di qualsiasi durata - di Enti previdenziali diversi (*escluse Casse libero professionali*)

· Non è richiesta una quota minima di pensione.

· La contribuzione da lavoro ante 18° anno di età va moltiplicata per 1,5.

8) Pensione di vecchiaia con opzione al sistema contributivo Sett. INPS e Pubblico:

- La domanda di opzione può essere esercitata in qualsiasi momento.
- Tutti i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2007: età, contribuzione e si deve raggiungere una quota minima di €467,23 mensili a tale data.
- Non si applicano le finestre
- Non si utilizzano i contributi delle Casse Professionali

Soggetti interessati all'opzione al sistema contributivo	Contribuzione indispensabile
Donne (senza figli) nate entro il 31/12/1950	Con meno di 18 anni al 31/12/1995 almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996
Donne nate entro il 30 aprile 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett.di cui 260 dopo il 1/1/1996 e un figlio
Donne nate entro il 31 agosto 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett.di cui 260 dopo il 1/1/1996 e 2 figli
Donne nate entro il 31 dicembre 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett.di cui 260 dopo il 1/1/1996 e 3 o più figli

- La domanda di opzione può essere esercitata in qualsiasi momento.
- Non si applicano le finestre.
- Tutti i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2007: età 57, contribuzione e si deve raggiungere **una quota minima di €467,23 mensili a tale data.**
- Non si utilizzano i contributi delle Casse private.

Soggetti interessati all'opzione al sistema contributivo	Contribuzione indispensabile
Uomini nati entro il 31/12/1950	Con meno di 18 anni al 31/12/1995 almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996

DONNE


UOMINI

9) Pensione di vecchiaia con computo in gestione separata – calcolo con sistema contributivo – Settore INPS:

- La domanda di computo può essere esercitata in qualsiasi momento.
- Tutti i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2007: età, contribuzione e **si deve raggiungere una quota minima di €.467,23 mensili a tale data.**
- Non si utilizzano i contributi delle Casse Professionali.
- Non si applicano le finestre.

Soggetti interessati all'opzione al sistema contributivo	Contribuzione indispensabile
Donne (senza figli) nate entro il 31/12/1950	Con meno di 18 anni al 31/12/1995 almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996
Donne nate entro il 30 aprile 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996 e un figlio
Donne nate entro il 31 agosto 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996 e 2 figli
Donne nate entro il 31 dicembre 1951	Con meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996 e 3 o più figli

Ricordarsi che nel sistema esclusivamente contributivo si deve applicare il seguente beneficio:



- La domanda di computo può essere esercitata in qualsiasi momento.
- Tutti i requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2007: età 57, contribuzione e **si deve raggiungere una quota minima di €.467,23 mensili a tale data.**
- Non si applicano le finestre
- Non si utilizzano i contributi delle Casse private.

Soggetti interessati all'opzione al sistema contributivo	Contribuzione indispensabile
Uomini nati entro il 31/12/1950	Con meno di 18 anni al 31/12/1995 almeno 780 sett. di cui 260 dopo il 1/1/1996

10) Pensione di vecchiaia in totalizzazione D.Lgs. n.42/2006 – sistema retributivo, misto e contributivo:

- Al compimento del **65° anno di età** con spezzoni contributivi pari o superiori alle 156 sett. non sovrapposti: *di Casse o Enti previdenziali diversi.*
- Non si applicano le finestre.
- Si applica anche ai lavoratori che hanno più di 18 anni di contribuzione, ma in presenza di particolari condizioni il calcolo sarà retributivo, misto o interamente contributivo.

- Al compimento del **65° anno di età** con spezzoni contributivi pari o superiori alle 156 settimane non sovrapposti: *di Casse o Enti previdenziali diversi.*
- Non si applicano le finestre.
- Si applica anche ai lavoratori che hanno più di 18 anni di contribuzione, ma in presenza di particolari condizioni di calcolo sarà retributivo, misto o interamente contributivo.

1) Pensione di anzianità INPS/INPDAP - Sistema retributivo, misto e contributivo - Sett. Privato (dipend.e autonomo) e pubblico:

- Alla maturazione della anzianità contributiva massima pari a **40 anni e a prescindere dall'età.**
Per INPDAP il diritto si raggiunge con 39 anni 11 mesi e 16 giorni.
- **Per il settore scuola/Università** il requisito di contribuzione si può maturare entro il 31/12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo.

- Alla maturazione della anzianità contributiva massima pari a **40 anni e a prescindere dall'età.**
Per INPDAP il diritto si raggiunge con 39 anni 11 mesi e 16 giorni.
- **Per il Settore scuola/Università** il requisito di contribuzione si può maturare entro il 31/12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo.

2) Pensione di anzianità INPS - sistema retributivo e misto - Sett. privato (dal 1/7/2009 al 31/12/2010):

- Lav. dipendenti: alla maturazione della **quota 95*** (59 anni e 36 di contribuzione o 60 anni e 35 di contribuzione);
 - Lav. autonomi o con contribuzione mista: alla maturazione della **quota 96*** (60 anni e 36 di contribuzione o 61 anni e 35 di contribuzione).
- (*) per raggiungere la quota si usano anche i giorni e i mesi di età e di contribuzione.

- **Lav. dipendenti:** alla data maturazione **quota 95* (59 anni e 36 di contribuzione o 60 anni e 35 di contribuzione)**
 - **Lav. autonomi:** alla maturazione della **quota 96* (60 anni e 36 di contribuzione o 61 anni e 35 di contribuzione).**
- (*) per raggiungere la quota si usano anche i giorni e i mesi di età e di contribuzione.

3) **Pensione di anzianità INPDAP – sistema retributivo o misto – Sett. Pubblico (dal 1/7/2009 al 31/12/2010):**

- Alla maturazione della **quota 95*** (59 anni e 36 di contribuzione o 60 anni e 35 di contribuzione).
 - **Per il settore scuola/Università** il requisito di contribuzione e di età si può maturare entro il 31/12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo.
- (*) per raggiungere la quota si usano anche i giorni e i mesi di età e di contribuzione.

- Alla maturazione della **quota 95* (59 anni e 36 di contribuzione o 60 anni e 35 di contribuzione).**
 - **Per il Settore scuola/Università** il requisito di età e di contribuzione si può maturare entro il 31/12 dell'anno di pensionamento, con finestra fissa dal 1/9 o 1/11 dell'anno medesimo.
- (*) per raggiungere la quota si usano anche i giorni e i mesi di età e di contribuzione

4) **Pensione di anzianità INPS e INPDAP - sistema retributivo e misto - Sett. Pubblico e privato:**

- Restano confermati i **57* anni di età e 35 di contribuzione** per i soggetti autorizzati entro il **20/7/2007** ai versamenti volontari per cessazione attività. Solo per il settore privato l'età ridotta si applica anche in presenza di lavoratori in mobilità ordinaria con accordi stipulati prima del 15/7/2007 (è presente un limite numerico).
- (*) **58 anni per le lavoratrici autonome** o con contribuzione mista.
- Fino al 31/12/2015 possono accedere al pensionamento di anzianità: **le lavoratrici dipendenti** con una anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni** e un'età anagrafica pari o superiore a **57 anni***. **Condizione per poter accedere al diritto: le lavoratrici devono optare per sistema di calcolo contributivo.**
- (*) **58 anni per le lavoratrici autonome** o con contribuzione mista.

- Restano confermati i **57* anni di età e 35 di contribuzione** per i soggetti autorizzati entro il **20/7/2007** ai versamenti volontari per cessazione attività. Solo per il settore privato l'età ridotta si applica anche in presenza di lavoratori in mobilità ordinaria con accordi stipulati prima del 15/7/2007 (è presente un limite numerico).
- (*) **58 anni per i lavoratori autonomi** o con contribuzione mista.

5) **Pensione di anzianità in totalizzazione D.Lgs. n.42/2006 – sistema retributivo, misto e contributivo:**

- Alla maturazione di **una anzianità contributiva pari a 40 anni, senza limiti di età**, con spezzoni contributivi pari o superiori a 156 settimane non sovrapposti: *di Casse o Enti previdenziali diversi.*
- Non si applicano le finestre.
- Si applica anche ai lavoratori che hanno più di 18 anni di contribuzione, ma in presenza di particolari condizioni il calcolo sarà retributivo, misto o interamente contributivo

- Alla maturazione di **una anzianità contributiva pari a 40 anni, senza limiti di età**, con spezzoni contributivi pari o superiori a 156 settimane non sovrapposti: *di Casse o Enti previdenziali diversi.*
- Non si applicano le finestre.
- Si applica anche ai lavoratori che hanno più di 18 anni di contribuzione, ma in presenza di particolari condizioni il calcolo sarà retributivo, misto o interamente contributivo.

ESONERO DAL SERVIZIO – Legge n.133/2008 art.72 c.1 – è facoltà dell'amministrazione accogliere la richiesta:

- ❖ Nel triennio 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici in servizio presso le amm.ni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art.70, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001 possono chiedere l'esonero dal servizio nel **quinquennio precedente** la maturazione della massima anzianità contributiva dei **40 anni**. La richiesta va fatta entro il 1° marzo a condizione che nell'anno solare siano perfezionati i requisiti (**almeno 35 anni**). La norma non trova applicazione nei confronti del personale della scuola, sanità e autonomie locali.

(Durante tale periodo al dipendente spetta un trattamento economico pari al **50%** di quello complessivamente goduto, **per competenze fisse ed accessorie**, al momento del collocamento in esonero. Ove il dipendente svolga, in modo continuativo ed esclusivo **attività di volontariato** presso ONLUS, ONG, ecc., la misura del predetto trattamento è elevata dal 50% **al 70%**).

PENSIONE DI ANZIANITA' E DI VECCHIAIA:**CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA CON SUCCESSIVA RIOCCUPAZIONE**

Finalmente, a seguito della risposta del Ministero del Lavoro (interpello n.19 del 20.3.2009) e della giurisprudenza in materia, la Direzione Centrale INPS, con circolare n.89/2009, integra le precedenti istruzioni, sulle rioccupazioni dei pensionati presso lo stesso datore di lavoro, con i principi che seguono.

L'Istituto ha innanzitutto chiarito che la ripresa dell'attività lavorativa da parte del pensionato di **anzianità** non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.


In caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro è necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione.

Le disposizioni dettate per i pensionati di anzianità vengono applicate anche ai fini del conseguimento della pensione di **vecchiaia** nel caso in cui la rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro.

Nei casi di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, il diritto alla pensione di **vecchiaia** viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, cessato il rapporto di lavoro, si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità. In sostanza, il titolare di pensione di vecchiaia, cessato il rapporto di lavoro, si può rioccupare con diverso datore di lavoro anche dal giorno di decorrenza della pensione.

Per l'accertamento dell'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, l'INPS riscontra unicamente l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche, ecc...

I nuovi criteri saranno applicati dall'INPS anche sulle controversie giudiziarie pendenti per le quali richiederà la cessazione della materia del contendere.



INDENNIZZI PER LE AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI: una pensione per chi chiude il negozio

(Legge anti-crisi n. 2 del 28 gennaio 2009 – art.19-ter)

Molti piccoli commercianti costretti a chiudere il negozio, potranno contare su un assegno di 458 euro mensili. Il decreto anti-crisi ha ripristinato questa speciale forma di indennizzo di cui la categoria ha potuto beneficiare fino al 31.12.2007.

Lo scopo di questa prestazione, che funziona come un ammortizzatore sociale, è quello di accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l'attività.

L'indennizzo di cui all'art.1 del decreto legislativo n.207 del 28.3.1996, è concesso con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del medesimo decreto legislativo **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.**

All'indennizzo **hanno diritto i titolari e i collaboratori di piccole imprese commerciali** per vendita al dettaglio, bar, ristoranti, nonché agenti e rappresentanti.

Per usufruire del beneficio gli interessati devono far valere i seguenti requisiti:

- un'età minima di 62 anni di età se uomini e di 57 anni se donne;
- almeno 5 anni di iscrizione nella gestione commercianti dell'Inps, in qualità di titolari o di coadiuvanti;
- la cessazione dell'attività, accompagnata dalla riconsegna della licenza e dei permessi alle autorità competenti per i gestori di bar e ristoranti;
- la cancellazione dal registro degli esercenti presso la Camera di Commercio.

A coloro che hanno le carte in regola per ottenere l'indennizzo, spetta un assegno mensile pari al trattamento minimo di pensione (458,20 euro nel 2009) fino al momento in cui potranno percepire la pensione di vecchiaia.

Rispetto al passato, l'indennizzo avrà una durata superiore di tre anni in quanto, l'assegno sarà erogato anche nel periodo che intercorre tra il mese di compimento dell'età pensionabile (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) e l'apertura della cosiddetta finestra.

All'indennizzo si accompagna un beneficio aggiuntivo da non sottovalutare. I periodi in cui viene riscosso l'assegno si considerano ai fini della pensione come se fossero stati lavorati. Attenzione, però: la contribuzione figurativa si somma a quella versata durante l'attività solo per raggiungere il diritto. Non va quindi ad incrementare l'importo della futura pensione, poiché lo scopo della legge è unicamente quello di evitare che alla scadenza dell'indennizzo il commerciante con pochi contributi possa restare senza reddito di lavoro e senza pensione.

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.

Chi ricomincia a lavorare entro 30 giorni deve avvisare l'Inps che provvederà alla revoca dell'assegno.

E' invece compatibile con i trattamenti pensionistici percepiti dall'interessato al momento della domanda.

Il costo dell'esodo anticipato viene interamente finanziato dalla categoria. Fino al 31 dicembre del 2013 tutti gli iscritti alla gestione commercianti dell'Inps devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,09% sul reddito di impresa imponibile ai fini previdenziali.

LAVORATORI PART-TIME E CONVENIENZA AI VERSAMENTI VOLONTARI

Riepiloghiamo un po' la legislazione sull'autorizzazione ai versamenti volontari per i lavoratori part-time verticale / orizzontale e misto. (dal 1/1/1997 in poi D.lgs n.564/97, modificato dal D.lgs. n.278/98)

I lavoratori part-time possono richiedere, in base alle norme sopra richiamate, di coprire i periodi scoperti da contribuzione mediante riscatto oneroso o versamenti volontari (per l'autorizzazione, eccezionalmente, in questo caso è sufficiente 1 anno di contribuzione nel quinquennio).

L'Inps con propria circolare ricorda che la norma riconosce la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Ne consegue che i versamenti volontari assumeranno una diversa valenza se riferiti a periodi:

- di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
- di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale o misto).

Nella prima ipotesi i versamenti volontari aumenteranno contemporaneamente l'anzianità contributiva e un imponibile da attribuire, utile per diritto e misura della pensione.

Nella seconda ipotesi, invece, produrrà un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell'anno interessato, salvo gli eventuali effetti prodotti dall'incremento retributivo sull'anzianità utile per diritto a pensione (minimale).

Considerato che i lavoratori a tempo parziale possono essere ammessi ai versamenti volontari non solo in costanza di attività lavorativa, ma anche sulla base di un requisito contributivo ridotto, è di tutta evidenza che la relativa autorizzazione sarà finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time.

Pertanto potranno essere concesse 2 tipi di autorizzazione ai versamenti volontari, una in base all'art.8 del D.lgs. n.564/96 e l'altra in base alle regole generali stabilite dalla Legge n.47/1983, con versamenti e adempimenti specifici.

Ricordiamoci che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.8 D.lgs.n.564/96 è un'autorizzazione speciale, con efficacia a tempo determinato. Detta autorizzazione consente unicamente di integrare, in forma volontaria, la contribuzione obbligatoria dei periodi di attività svolta a tempo parziale in deroga ai principi generali della prosecuzione volontaria.

Tale domanda va presentata, pena la decadenza, **entro 12 mesi** successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori del mod. "CUD" riferita all'anno interessato (esempio...anno 2008 consegna del modello CUD - stabilito per legge entro il 28.2.2009 – la domanda dei versamenti volontari dovrà essere presentata entro il 28.2.2010).

Esempio.... di convenienza ai versamenti volontari integrativi su part-time e pensione di inabilità – CALCOLO PENSIONE RETRIBUTIVO

- Donna di 45 anni di età, inabile, e l'ultimo rapporto di lavoro è con part-time orizzontale al 50% dell'orario contrattuale: avrà una **maggiorazione** (calcolata fino all'età di 55 anni) **calcolata su 5 anni anziché 10....**ma se paga i versamenti volontari integrativi ripristina la situazione di miglior favore.



VERIFICA DEI CONTRIBUTI

Il lavoratore ha diritto in qualsiasi momento di verificare e controllare la consistenza della propria posizione assicurativa. E' possibile, tramite il Patronato, richiedere all'Inps e all'Inpdap l'estratto aggiornato, fino a due mesi prima della richiesta, di tutta la posizione assicurativa.

E' consigliabile per tutti i lavoratori verificare periodicamente la propria posizione per evitare sorprese successive.

Ricordiamo comunque che i contributi si prescrivono in 5 anni. Solo la denuncia del lavoratore può determinare la prescrizione decennale (10 anni).

Soprattutto, i lavoratori possono rivolgersi con fiducia al Patronato I.N.C.A. della C.G.I.L. per valutare opportunità e convenienze perché oggi sono molti i risvolti dell'assicurazione... dipendenti dal Fondo, Cassa o Gestione nella quale sono stati versati i contributi per cui occorre ottenere il giusto indirizzo per valorizzare la contribuzione ai fini pensionistici futuri (ricongiunzione, totalizzazione, computo, ecc...). Bisogna valutare attentamente se conviene accreditare contributi figurativi (per malattia, infortunio, maternità, servizio militare, ecc...) o alternativamente pagare dei versamenti volontari o riscatti di periodi. Non sempre i contributi figurativi per malattia, infortunio, disoccupazione... servono per il diritto alla pensione (ad esempio per raggiungere le cosiddette "quote" per la pensione di anzianità, i suddetti contributi figurativi vengono esclusi).

Inoltre nella posizione assicurativa occorre essere attenti alla retribuzione pensionabile e quindi vigilare che i datori di lavoro abbiano inserito tutte le retribuzioni (comprese le giornate di donazione sangue, le integrazioni per malattia e infortunio, ecc...).

Importante! Prima di dare le dimissioni per pensionarsi, occorre farsi certificare il diritto alla pensione dall'Inps.

LE PENSIONI DI INVALIDITÀ DELL'INPS

Pensione di inabilità: per il diritto viene richiesta una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità 100%). Occorre inoltre un minimo di 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

E' incompatibile con qualsiasi retribuzione e compensi per lavoro con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, dei commercianti, degli artigiani, dei lavoratori autonomi e con la rendita INAIL se liquidata per lo stesso evento invalidante.

La pensione viene calcolata come se l'assicurato avesse versato contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia (60 uomini, 55 donne) e comunque per un massimo di 40 anni di contributi.

Assegno ordinario di invalidità: per il diritto viene richiesta la perdita di capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, superiore ai 2/3 (67%). Occorre inoltre un minimo di 5 anni di contributi versati di cui tre nel quinquennio precedente la domanda. L'assegno di invalidità viene concesso per tre anni rinnovabili a domanda qualora permangano le condizioni dello stato invalidante. Dopo il secondo rinnovo l'assegno diventa definitivo e prima di renderlo definitivo occorre chiedere parere al Patronato INCA circa la convenienza.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia se sono maturati i requisiti amministrativi.

80% di invalidità e pensione di vecchiaia: per i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'età per la pensione di vecchiaia resta ancora stabilita a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

INVALIDITÀ INPDAP

Per gli iscritti alle casse pensioni gestite dall'Inpdap esistono quattro categorie di pensioni collegate al requisito dell'inabilità fisica.

1) Inabilità assoluta e permanente non a causa di servizio: il lavoratore riconosciuto inabile

a qualsiasi proficuo lavoro ha diritto alla pensione con anzianità contributiva di 15 anni di servizio (effettivo, da ricongiunzione o riscatto) qualunque sia l'età.

L'inabilità riguarda solo i diversi profili professionali previsti dal C.C.N.

2) Inabilità assoluta e permanente al proprio lavoro non a causa di servizio: spetta al lavoratore riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile al proprio lavoro.

3) Pensioni privilegiate per inabilità da causa di servizio: prestazione radicalmente diversa dalle due precedenti.

E' richiesta l'inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro e che l'infermità sia stata causata dal servizio prestato.

Il servizio, cioè, deve essere la causa o la concausa preponderante per l'insorgere della malattia che ha comportato l'inabilità. Per il diritto è sufficiente un'anzianità di servizio di un solo giorno.

4) Inabilità assoluta e permanente L.335/95: tale categoria è stata introdotta a decorrere dal 1.1.1996. si tratta di un'inabilità più grave di quella della prima ipotesi, ma sempre non dipendente da causa di servizio.

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

Spetta qualunque sia il numero di contributi versati, a chi abbia contribuzione Inps non sufficiente di per sé ad ottenere la pensione con tale ente e sia già titolare di pensione a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Anche i titolari di collaborazione coordinata e continuativa, se titolari di altra pensione, possono ottenere la pensione supplementare nella gestione separata.

RICOSTITUZIONE, SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE

Ricostituzione: si può chiedere quando successivamente alla liquidazione della pensione, si sia verificato il riconoscimento ed il recupero di periodi di contribuzione obbligatoria (per lavoratore dipendente o autonomo) figurativa o volontaria (per periodi di disoccupazione, malattia, infortunio...) precedenti la liquidazione della pensione e non conteggiati per qualsiasi motivo nella prima liquidazione. Inoltre la pensione può essere ricostituita per richiesta di applicazione di sentenze che non vengono applicate in automatico dagli Istituti; per questo motivo occorre rivolgersi con fiducia al Patronato INCA.

Supplemento: hanno diritto ai supplementi di pensione i titolari di pensione che continuano a lavorare o che comunque abbiano avuto contribuzione successiva alla pensione.

Un pensionato ha diritto a più supplementi, da richiedersi ogni 5 anni o dopo 2 anni (per una volta soltanto) se avesse già compiuto l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

L'ASSEGNO SOCIALE

E' riservato ai cittadini italiani (e agli equiparati compresi gli extracomunitari provvisti di carta di soggiorno), residenti in Italia, che compiano 65 anni. L'assegno spetta se non si superano i limiti di reddito previsti dalla legge: individuale o se l'interessato è coniugato, si considera solo il reddito coniugale.

L'importo dell'assegno sociale mensile intero per l'anno 2010 è pari a 411,53 euro.

Importante! L'assegno sociale compete anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale superiore al limite individuale (compatibile con gli altri trattamenti pensionistici di cui può godere il richiedente), ma inferiore al limite coniugale previsto dalla legge.

LA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Sulle pensioni minime e sociali, è riconosciuta, a domanda e a rigide condizioni di reddito, questa prestazione assistenziale, non reversibile, né perequabile. Tale maggiorazione sociale, inizialmente riservata agli ultra 65enni, è stata poi estesa ai pensionati ultra 60enni.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Hanno diritto all'assegno i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico), dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente. Per la determinazione dell'importo dell'assegno va tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito complessivo: la prestazione ha, infatti, importo decrescente per scaglioni crescenti di reddito.

Attenzione! Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona ove si tratti di orfano minore o inabile titolare della pensione ai superstiti (per se stesso).

Occorre informarsi presso il Patronato INCA circa l'eventuale diritto perché se ci sono situazioni di: inabili, vedovi, divorziati, separati legalmente, celibi/nubili, le tabelle dei limiti di reddito sono più agevolate.


COMPORTEMENTO DEI LAVORATORI DURANTE LA MALATTIA

- Occorre essere presenti e accettare i controlli previsti nella fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (per i pubblici dipendenti è stato pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010 il decreto che fissa le fasce orarie di reperibilità dalle h.9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18).
- Se dal medico di controllo si viene giudicati idonei a riprendere il lavoro, si deve riprendere il lavoro per il giorno indicato: non è ammesso l'invio di ulteriore certificazione di malattia rilasciata dal medico curante, a meno che non si tratti di altre patologie, diverse da quella per la quale il lavoratore era stato giudicato idoneo a riprendere il lavoro.
- Se non si accetta il giudizio del medico di controllo, occorre presentarsi il giorno successivo presso l'Ufficio Sanitario dell'Inps per essere sottoposto a visita medica di controllo da parte del Dirigente dell'Ufficio.
- Se si è assenti alla visita medica di controllo domiciliare occorre presentarsi, il giorno e l'ora indicati nell'invito lasciato dal medico di controllo, presso l'Ufficio <sanitario Inps per essere sottoposti a visita medica. Si è esonerati se si riprende il lavoro per il giorno indicato.
- se si è assenti alla visita di controllo domiciliare si incorre in una sanzione amministrativa, consistente in: perdita totale dell'indennità di malattia per un massimo di 10 giorni (dall'inizio malattia fino alla data della visita medica domiciliare); perdita parziale - pari al 50% - dell'indennità di malattia per tutti i giorni eccedenti i primi 10 (2° visita).
- Non si incorre nella sanzione amministrativa per giustificato motivo.
- Se la prognosi di malattia termina di venerdì e il lavoratore si sente ancora male, dovrà rivolgersi alla Guardia medica nella giornata di sabato o di domenica, e farsi rilasciare il relativo certificato medico di proseguimento della malattia per non incappare nella scoperta della prestazione economica.

Motivi che giustificano sempre l'assenza:

- tutti i casi in cui si è assentati dal domicilio perché la sua presenza era richiesta altrove per evitare gravi conseguenze a sé o ai componenti del nucleo familiare (matrimonio o funerale; convocazione presso un Ufficio giudiziario); in tali casi si deve presentare all'Inps, entro 10 giorni dall'assenza, apposita dichiarazione da cui risultino i motivi dell'assenza.
- Ci si è assentati per visita medica urgente dal medico curante: presentare certificato del medico rilasciato lo stesso giorno della visita, da cui risulti l'ora della visita stessa e la dicitura "visita medica urgente".
- Per eseguire terapie (es. fisioterapia) presso una struttura pubblica: occorre sempre certificazione medica da cui risulti il tipo di terapia e l'orario in cui viene eseguita.

INFORTUNI DENUNCIATI E TUTELA INCA NEL 2008



Lavoratori infortunati

874.940 in Italia
66.669 in Piemonte
33.516 in Torino

Lavoratori tutelati dall'INCA



L'INCA PER LA TUTELA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Sembrerà strano, la CGIL, il Sindacato dei Diritti, tutela solo l'1% dei Lavoratori infortunati su un totale di circa 1 milione di eventi all'anno. Sembrerebbe quasi, che i Lavoratori abbiano diffidenza del nostro operato, che non sappiano che esiste la possibilità di essere tutelati, seguiti nel percorso (durante e dopo) il loro infortunio e di ciò che il Patronato INCA può fare per cercare di portare loro vantaggi.

Perché è necessaria ed utile la tutela individuale ?

- Per non lasciare soli i Lavoratori in un momento delicato e spiacevole della loro vita lavorativa, nello svolgimento della pratica e nell'eventuale contenzioso nei confronti dell'INAIL e di altri soggetti (datori di lavoro, assicurazioni).
- Per rafforzare l'iniziativa dei nostri delegati (RSU e RLS) nelle aziende a tutela dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori nella prevenzione dei rischi e di assistenza nei casi di infortunio.
- Perché il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL può essere un deterrente per le aziende per realizzare quelle migliorie per il superamento di rischi per i Lavoratori (più infortuni riconosciuti più premio assicurativo da pagare).

Perché i Lavoratori dovrebbero passare all'INCA ?

Perché l'intervento del Patronato può essere utile a realizzare convenienze, diritti ed opportunità.

- Per avere il riconoscimento dell'infortunio, evitare di tramutare l'assenza al lavoro in malattia a carico INPS, con rischi per il superamento del periodo e dove il contratto lo prevede, riduzione degli incentivi legati alla presenza al lavoro.
- Per riaprire l'infortunio senza aggravare sulla malattia ed avere il suo riconoscimento dall'INAIL.
- Per avere un maggiore indennizzo in caso di assenza dal lavoro, quando l'azienda non integra il salario (l'INAIL indennizza il 60% del salario fino al 90° giorno di infortunio e dal 91° in poi il 75%, l'INPS solo il 50%).
- Per il riconoscimento economico di eventuali danni permanenti (l'INAIL riconosce l'erogazione economica per Danno Biologico dal 6% al 15% ed una Rendita mensile dal 16% in su).
- Per avanzare all'INAIL richiesta di aggravamento in caso di peggioramento delle condizioni fisiche a causa dell'infortunio.
- Per avere il riconoscimento di tutti gli infortuni subiti e del loro grado di invalidità, in quanto i gradi di menomazioni riconosciuti di sommano fra

di loro e possono produrre il pagamento di Danno Biologico (o relativo conguaglio) o di una Rendita mensile.

- Per verificare l'esattezza degli importi erogati dall'Istituto sia per l'indennità di temporanea che per la cifra del Danno Biologico o della Rendita mensile.

... ma anche per un contenzioso con altri soggetti

- Richieste per il riconoscimento dei Danni Differenziali nei confronti delle aziende (danni differenti da quelli indennizzati dall'INAIL - mancata socialità, morali, ecc.).
- Danno Biologico da richiedere alle aziende, nel caso in cui l'INAIL riconosce un grado di invalidità al di sotto del 6%
- Risarcimenti da parte di assicurazioni in caso l'evento sia stato determinato da terzi (infortuni in itinere).

Per avere in sostanza un supporto concreto da parte di persone competenti e sensibili alla tutela dei lavoratori che si infortunano nel rapporto con l'INAIL e con altri soggetti.

Che cosa mette a disposizione l'INCA per i Lavoratori infortunati ?

- Compagni competenti e preparati sulle normative vigenti, dislocati nei vari uffici territoriali, per l'esame dei vari casi e la trattazione della pratica.
- Un servizio medico necessario per la valutazione sanitaria delle eventuali opposizioni in caso di mancato riconoscimento dell'infortunio, della sua riapertura, della valutazione dei postumi, ecc.
- Studi legali che possono supportare il contenzioso con l'INAIL in caso sia necessario ricorrere alla causa.

Ma l'INCA è anche tutela per chi si ammala a causa del lavoro !

- Per la presentazione di una Denuncia di Malattia Professionale.
- Per la trattazione della pratica in tutte le sue fasi (denuncia, opposizione, causa)
- Per la domanda in caso di aggravamento.

Essere tutelati dal Patronato INCA è la garanzia di non essere lasciati soli ad affrontare situazioni a volte incomprensibili e spiacevoli, provare a far riconoscere il diritto al riconoscimento dei danni provocati dal lavoro, avanzare valutazioni diverse da quelle dell'INAIL ...

**RIVOLGITI CON FIDUCIA AL PATRONATO I.N.C.A. DELLA C.G.I.L.
I TUOI DIRITTI SARANNO GARANTITI**

I NOSTRI UFFICI PROVINCIALI:

Alessandria Via Cavour, 27 - Tel. 0131.308226 - alessandria@inca.it

Asti Piazza Marconi, 29 - Tel. 0141.533541 - asti@inca.it

Biella Via Lamarmora, 4 - Tel. 015.3599213 - biella@inca.it

Cuneo Via M. Coppino, 2/bis - Tel. 0171.452522 - cuneo@inca.it

Novara Via Perazzi, 1/E - Tel. 0321.665275 - novara@inca.it

Torino Via Carlo Pedrotti, 5 - Tel. 011.2442381 - torino@inca.it

Verbania Via F.lli Cervi, 11 - Tel. 0323.402315 - verbania@inca.it

Vercelli Via Stara, 2 - Tel. 0161.224125 - vercelli@inca.it

PATRONATO

